



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 1858 del 09/07/2019

Classifica: 007.07.02

Anno 2019

(7057703)

<i>Oggetto</i>	ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DA PARTE DELL'AGENZIA DI VIAGGI VEVO TOURS.COM PER UN PERIODO DI UN MESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 100 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2016, N. 86, RECANTE "TESTO UNICO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE"
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE ED EVENTI - U.O. TURISMO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE

ugoant00

Il Dirigente / Titolare P.O.

CONSIDERATI l'art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014; le disposizioni transitorie della Statuto della Città Metropolitana, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16 dicembre 2014, che all'art. 1 prevedono che “*la Città*

Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli dalla Provincia di Firenze”;

VISTA la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo Unico del sistema turistico regionale” ed in particolare l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui:

- “1. Le agenzie di viaggi sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1 del D.Lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto;
- 2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire adeguate garanzie bancarie ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 79/2011;
- 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana comunicazione di aver adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2”

VISTA la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo Unico del sistema turistico regionale” ed in particolare l'art. 94 comma 4, secondo cui: “*Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne comunicazione allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni, provvedendo entro il medesimo termine, alla designazione di altra persona in possesso della qualifica”;*

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata allo Sportello Suap del Comune di Firenze l'08/03/2018 dal Sig. Suhrob DULOEV, C.F. DLVSRB89M07Z257O, nella Sua qualità di titolare dell'agenzia di viaggio denominata VEVOTOURS.COM con sede in Firenze, Via delle Porte Nuove, 59;

PRESO ATTO delle dimissioni del direttore tecnico Sig. Salvatore Montella, a far data dal 04/03/2019;

VISTO il verbale di accertamento e contestazione n. 10868/L del 25 marzo 2019 della Polizia della Città Metropolitana di Firenze, nel quale è stato accertato che il Sig. Suhrob DULOEV, nella veste di cui sopra, non ha ottemperato al sopra citato art. 91, comma 3 , della citata L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

DATO ATTO CHE, conseguentemente, questo Ufficio ha provveduto con nota del 16/05/2019 ns. prot. n. 25135, depositata presso la Casa Comunale in data 31/05/2019, in quanto non è stato possibile recapitarla direttamente al Sig. Duloev, ai sensi dell'art. 100 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86:

a diffidare, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suindicata nota, a designare altra persona in possesso dei requisiti professionali e a ripristinare le coperture assicurative, avvertendo che, in caso di mancato riscontro alla diffida, l'Amministrazione avrebbe provveduto ad adottare, apposito provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di sei mesi;

PRESO ATTO che il termine perentorio di dieci giorni, stabilito nella diffida, è scaduto senza che l'agenzia in oggetto, VEVOTOURS.COM, abbia provveduto a dare alcun riscontro alla predetta diffida;

RITENUTO quindi, in attuazione della predetta diffida, che si debba procedere ai sensi dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, secondo cui la Città Metropolitana provvede a sospendere lo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio, per un massimo di sei mesi, qualora non si sia ottemperato entro il termine stabilito dalla diffida stessa;

RICORDATO altresì che, qualora il termine del periodo di sospensione disposto con il presente provvedimento, sia decorso inutilmente e l'agenzia non abbia provveduto al ripristino del requisito professionale e alle coperture assicurative, verrà disposta la cessazione di organizzazione di viaggio da parte dell'agenzia VEVOTOURS.COM, come previsto dall'art. 100, comma 2 della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

RITENUTO che nella fattispecie di cui trattasi, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 100, comma 1, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86;

VISTO l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19 luglio 2018 con il quale è stata aggiornata e approvata la macrostruttura dell'Ente;

VISTI i decreti del Sindaco Metropolitan n. 23 del 29 dicembre 2017, n. 2 del 31 gennaio 2018 e n. 11 del 19 luglio 2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Laura Monticini l'incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali*";

RAVVISATA, in base ai citati atti normativi e provvedimentali, la propria competenza

ORDINA

ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 3, della L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86, **LA SOSPENSIONE dello svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi** dell'agenzia di viaggio denominata **VEVOTOURS.COM**, con sede in Firenze, Via delle Porte Nuove, 59 e pertanto la sospensione degli effetti della Segnalazione Certificata di inizio attività presentata allo Sportello Suap del Comune di Firenze l'08/03/2018, per un periodo di **UN MESE**, con decorrenza **dal 5° giorno successivo alla data di notifica del presente atto**

DIFFIDA

AD OTTEMPERARE AL DISPOSTO dell'art. 94 comma 4 e dell'art. 91 commi 1 e 2 della L.R. T. 20 dicembre 2016, n. 86, avvertendo che in caso di mancata sostituzione della persona preposta alla direzione tecnica e mancato ripristino delle garanzie assicurative entro il termine massimo di **UN MESE**, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, la Città Metropolitana provvederà ad adottare apposito provvedimento di chiusura della attività dell'agenzia di viaggio, ai sensi dell'art. 100, comma 2 lett. a), della medesima legge regionale;

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza:

- sia notificata tramite messo notificatore al Sig. Suhrob Duloev, titolare dell'agenzia di viaggio denominata VEVOTOURS.COM ubicata in Firenze, Via delle Porte Nuove, 59;
- venga portata a conoscenza del SUAP del Comune di Firenze;
- sia notificata al Comando della Polizia della Città Metropolitana per quanto di competenza;
- sia inoltrata alla Segreteria Generale dell'Ente per la relativa pubblicazione e raccolta;

COMUNICA infine

- ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, il Responsabile del procedimento è la sottoscritta D.ssa Laura Monticini e che per ogni chiarimento, comunicazione, nonché per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi all'Ufficio Agenzie di Viaggio, Via Mercadante, 42 – Firenze tel. 055/2760558-563-555;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, in sede giurisdizionale, innanzi al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, in sede amministrativa, al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. I termini decorrono dalla data di notificazione della presente ordinanza o dall'avvenuta, piena conoscenza.